



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ATRORTAET Associazione Culturale - C.F./P.IVA 03933420287

Sede legale: Via Puglie, 2 – 35030 Sarmedola di Rubano (PD)

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

n° 25

Data: 21 aprile 2026

Il giorno 21 aprile 2026, alle ore 18:00 presso la sede operativa in via San Bellino, 14 nel comune di Albignasego, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione TeatrOrtaet, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto associativo,

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Petromilli Andrea il quale chiama a fungere da segretario Trevisan Sergio, che accetta.

Il presidente constata la presenza di n. 9 soci su un totale di 9 soci. Il presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il presidente ricorda che è stata presentata in via telematica istanza di iscrizione al Runts – sezione associazioni di promozione sociale e che il 3 aprile il Runts ha risposto chiedendo delle modifiche statutarie, da apportare in 30 giorni:

Il presidente legge la nota pervenuta.

Il presidente spiega quindi che il consiglio direttivo si è attivato per redigere una nuova bozza di statuto.

Il presidente dà lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi sulle variazioni intervenute.

Il presidente chiede se ci siano domande od osservazioni.

Non essendoci interventi il presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti (registrazione dell'atto e deposito al Runts).

Si vota per alzata di mano.

Il presidente accerta che sono favorevoli n° 9 soci, contrari 0, astenuti 0.

Il presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

TEATRORTAET Associazione Culturale - C.F./P.IVA 03933420287

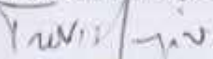
Sede legale: Via Puglie, 2 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Si dà quindi mandato al presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e a tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19:00.

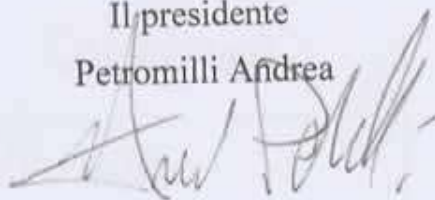
Il segretario

Trevisan Sergio



Il presidente

Petromilli Andrea

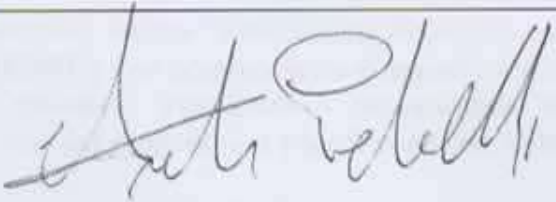
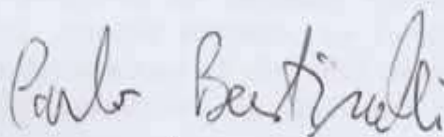
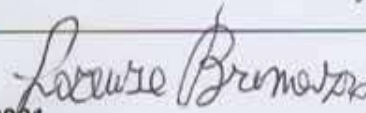
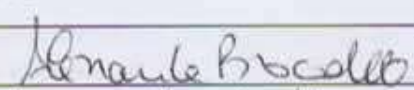
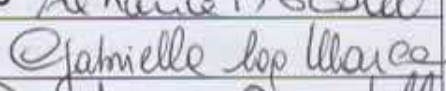
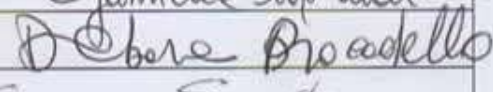
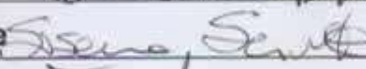
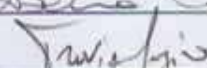
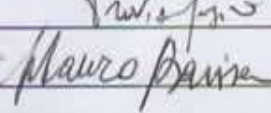


Albignasego, 21 aprile 2026

AGENZIA CULTURALE E TURISTICA DIREZIONE REGIONALE DELLO SPORT TREVISO	
Reg. 23 APR 2026	S3
Reg. n°	674
€	200,00



PRESENZE SOCI: Assemblea Straordinaria 2026

1. PRESIDENTE: Andrea Petromilli (2004 SOCIO FONDATORE) eletto Vicepresidente in data 08/09/2021, subentra a Carlo Bertinelli il 07/04/2023	
2. VICEPRESIDENTE: Carlo Bertinelli (2004 SOCIO FONDATORE) eletto Presidente in data 08/09/2021 Vicepresidente dal 07/04/2023	
3. SEGRETARIO: Lorenzo Brunazzo (2015 SOCIO ORDINARIO) eletto in data 08/09/2021	
4. SOCIO FONDATORE (2004): Alessandra Brocadello	
5. SOCIO FONDATORE (2004): Gabriella La Marca	
6. SOCIO FONDATORE (2004): Debora Brocadello	
7. SOCIO FONDATORE (2004): Susanna Scarante	
8. SOCIO ORDINARIO (2023): Sergio Trevisan	
9. SOCIO ORDINARIO (2023): Mauro Barison	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TeatrOrtaet



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: "Associazione TeatrOrtaet" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con la locuzione "associazione di promozione sociale" e diventerà "TeatrOrtaet - Associazione di Promozione Sociale". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Rubano (PD) in via Puglie, 2 e la durata della stessa è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Finalità e Scopo

L'Associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere la passione per la forma espressiva rappresentata dal teatro e dalla recitazione;
- promuovere lo studio, la conoscenza e la divulgazione della cultura teatrale e dello psicoteatro, la divulgazione del teatro in ambito artistico, riabilitativo e terapeutico, con l'obiettivo di sviluppare il potenziale umano nelle sue manifestazioni espressive, accogliendo da un lato la tradizione e la ricerca teatrale e dall'altro la psicologia, la psicoterapia e la teatroterapia, collocando al centro della propria attività l'arte psicologica e la generazione dell'evento artistico all'interno del "setting teatrale".

ART. 4 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017;

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- l'organizzazione e la realizzazione di spettacoli, visite animate® e/o laboratori teatrali, compresa ogni attività diretta riguardante la messa in scena delle rappresentazioni (recitazione, regia, allestimento delle scenografie, dei costumi, delle luci, dei suoni e delle musiche),
- la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo studio, alla ricerca e alla divulgazione del teatro e dello psicoteatro, dalle origini ai giorni nostri, compresa la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde e la produzione di pubblicazioni, materiali audiovisivi, cinematografici, docu-film, podcast, e simili;
- l'organizzazione di corsi di formazione, stages, laboratori teatrali, finalizzati a formare le persone in tutti gli ambiti collegati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- collaborare con altri organismi associativi, enti pubblici o privati, per la realizzazione delle attività e finalità associative.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui al presente statuto.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.



ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi. Gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal l'organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. L'Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Handwritten notes on the right margin: "CB NB", "M", "MB", "NB", "G", "D".

Handwritten signature or mark at the bottom right.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 12 - Riunioni telematiche

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, che sia consentito loro visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ART. 13 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati in regola con il versamento della quota sociale.

AS
CS
N
AM
DB
CL
Cfu
S

- in caso di ricorso, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati e sulle delibere di esclusione dell'organo di amministrazione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento, l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, compreso fra tre e sette, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Ai membri dell'organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al RUNTS.

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti ne faccia richiesta.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

Ai membri dell'organo di amministrazione si applicano le norme sul conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.

AS BS AS

MS MS

Op

Il

Il

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di amministrazione, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

ART. 18 - Compiti dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario, se non nominati direttamente dall'assemblea;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- predisporre il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio,
- individua le attività diverse,
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- fissa l'importo le modalità e i termini di versamento, della quota associativa annuale;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

1. il libro degli associati;
2. il registro dei volontari
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione, entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 24 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 27 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Convenzioni

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 29 - Responsabilità della associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Ante

Gabriella del Maria
Lorenzo Bruni

Debora Macadello
Maria Bruni

Paolo Buticchi
Aleandro Bruni
Silvia Serpe

AR
CS

MB
DB

AB
CP

AD

AS